

Legge regionale n.35 del 30.12.2020, art. 14

Regolamento regionale attuativo della Disciplina per la concessione della deroga agli obblighi occupazionali

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Oggetto del regolamento e definizioni**

1. Oggetto del presente regolamento è l'attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 5 della [legge regionale n. 35 del 30](#) dicembre 2020 d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge".
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nel seguito Regolamento di esenzione.

**Art. 2
Finalità**

1. In considerazione della particolare congiuntura economica conseguente alla pandemia da Covid-19 in cui versa attualmente il Paese, e al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all'economia regionale, il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la possibilità per la Regione Puglia di valutare il mantenimento delle agevolazioni anche nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, i soggetti beneficiari di interventi regionali per il sostegno alle imprese riducano, per comprovate cause di forza maggiore, i livelli occupazionali e qualora siano parte di un tavolo di crisi regionale o nazionale.

**Art. 3
Periodo di applicazione**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno validità di carattere temporaneo e sono applicabili esclusivamente alle richieste di deroga inoltrate entro il termine di 36 mesi successivi alla cessazione della dichiarazione di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

**TITOLO II
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE
E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**

**Art. 4
Presentazione delle istanze**

1. L'impresa beneficiaria di misure regionali per il sostegno agli investimenti per le quali ricorrono le casistiche di cui al comma 1, art. 14 della Legge possono avanzare specifica richiesta a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla struttura regionale responsabile della misura di agevolazione concessa, nonché all'organismo Intermedio incaricato del procedimento istruttorio.
La richiesta dovrà essere corredata altresì della documentazione utile a dimostrare la sussistenza di almeno una delle seguenti circostanze:
 - una rilevante riduzione del fatturato nell'ultimo triennio, per cause non imputabili all'impresa;
 - il verificarsi di un evento indipendente dalla condotta aziendale, di carattere straordinario e non preventivabile, che abbia drasticamente diminuito le attività dell'impresa per un periodo superiore a sei mesi;

- la perdita incolpevole di una commessa per la quale si erano messi in previsione significativi ricavi con conseguente mancata possibilità di garantire i livelli occupazionali preventivati.

Art. 5

Procedura di Valutazione di ammissibilità

1. Al ricevimento dell'istanza, la competente struttura regionale trasmette la richiesta alla Sezione Aree di Crisi industriali per la conferma del requisito di sussistenza di un Tavolo di crisi, aperto su base nazionale o regionale. La Sezione Aree di crisi industriali si pronuncia entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di esito positivo, l'Organismo Intermedio avvia un'istruttoria tecnica volta alla ricostruzione effettiva delle vicende aziendali nel periodo di riferimento ed alla verifica del ricorrere dei presupposti di cui al precedente articolo 4
3. In caso di necessità di ulteriori informazioni e/o documentazione probatoria, l'organismo Intermedio assegna all'impresa un tempo non superiore a 15 giorni per le integrazioni. In caso di mancato riscontro nel termine previsto, l'impresa è considerata rinunciataria all'istanza. E' facoltà dell'Organismo intermedio, altresì, sentita la competente struttura regionale, di convocare l'impresa, anche alla presenza del Comitato Sepac, della Sezione Aree di crisi industriali e della competente struttura regionale, al fine di raccogliere informazioni e documentazioni utili al completamento dell'istruttoria e per la definizione di termini e condizioni per l'applicazione della deroga.
4. L'Organismo intermedio completa l'istruttoria entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, fatta salva la sospensione dei termini di cui al comma 3, e trasmette la documentazione al Comitato SEPAC per l'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge. Il Comitato SEPAC trasmette il proprio parere all'Organismo Intermedio, alla Sezione Aree di crisi industriali ed alla competente struttura regionale entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della nota informativa dell'Organismo Intermedio.

Art. 6

Adozione del provvedimento

1. Sulla base dell'istruttoria di cui al precedente articolo, la competente struttura regionale adotta il provvedimento di ammissione o diniego della deroga degli obblighi contrattuali entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del parere di cui al precedente art. 5 co. 4.
2. In caso di accoglimento dell'istanza, la competente struttura regionale procede alla sottoscrizione di un'appendice al contratto in essere, contenente i termini e le condizioni per la deroga ed adotta, altresì, ogni altro atto necessario e conseguente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

1. La Giunta Regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 14 della legge, è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, limitatamente alla procedura di valutazione di ammissibilità di cui al precedente art. 5.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'[art. 44 comma 3](#) e dell'[art. 53 dello Statuto](#) ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.